







DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

N. 108 del 1 Settembre 2020

OGGETTO: Sospensione cautelativa in autotutela per gravi motivi, della efficacia degli atti di svolgimento della procedura selettiva instaurata, sotto condizione, con Deliberazione assembleare n. 20 del 3 giugno 2019, con Determinazione del Direttore facente funzioni n. 53 del 10 giugno 2019 e, quindi, con Avviso pubblico n. 144 del 12 giugno 2019.

In particolare, sospensione cautelativa in autotutela dell'efficacia di: Deliberazione assembleare n. 24 del 3 agosto 2020, di nuovo impulso alla procedura selettiva; Determinazione del Segretario del Comune di Posada n. 97 del 10 agosto 2020, sugli adempimenti relativi alla nomina della Commissione esaminatrice per la valutazione delle candidature a loro tempo formulate e depositate; Determinazione presidenziale n. 1 del 10 agosto 2020, recante nomina della predetta Commissione giudicatrice, così come rettificata formalmente dal Decreto del Presidente n. 1 del 20 agosto 2020; Determinazione del Segretario del Comune di Posada n. 97/A del 10 agosto 2020, che ha ammesso tutti i presentatori delle candidature, sia al concorso, sia alla prova orale; Nota del Segretario del Comune di Posada datata 13 agosto 2020, recante la convocazione dei candidati per la prova orale in data 3 settembre 2020, presso il Comune di Posada; Determinazione della Responsabile del Servizio finanziario n. 99 del 21 agosto 2020, sull'impegno di spesa per le missioni dei Commissari.

VISTO:

- la legge istitutiva del Parco l. r. 21 ottobre 2014, n. 21, ed in particolare gli articoli 5 (commi 6 e 7), 6 ed 8 (commi 4 e 5);
- la l. 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare gli articoli 2, 5, 21-ter e 21-octies;
- il dlgs. 18 agosto 2000 n. 267, recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il dlgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- la l. 27 dicembre 2019, n. 160 recante Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2020 e di bilancio poliennale per il triennio 2020-2022, art. 1, comma 1, 147, lett. c;
- le Linee guida dell'ANAC n. 3, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016;
- lo Statuto del Parco, in particolare, gli articoli 7 (commi 2 e 3) e 12 (commi 4, 5, 6 e 7) quanto ai poteri del Direttore e 9 (comma 1) quanto al periodo di durata in carica del Presidente e di dispiegamento temporale dei poteri dello stesso;









- il Regolamento di organizzazione degli uffici del Parco, in particolare gli articoli 9 e 14 (comma 1), lettere a, b, c ed n), nonché il suo Allegato A, recante Norme di accesso all'impiego e modalità concorsuali, requisiti di accesso, articoli 3 e 14;
- il Regolamento di contabilità del Parco, approvato dalla Assemblea del Parco con deliberazione n. 8 del 22 aprile 2016;
- i Bilanci di previsione per il 2019/2021 e per il 2020-2022;
- in particolare il seguente complesso di atti: 1) l'indizione, con Avviso n. 168 del 23 ottobre 2017, di procedura selettiva per l'assunzione del Direttore del Parco; 2) l'esito di tale procedura, costituito dalla graduatoria approvata con Determinazione presidenziale n. 19 dell'8 marzo 2018 e con successiva presa d'atto Assembleare n. 30 del 13 giugno 2018 e recante tre idonei, con al secondo posto il candidato Paolo Angelini, attuale Direttore del Parco; 3) la assunzione del primo classificato in data 14 giugno 2018 e le dimissioni di quest'ultimo il 19 giugno 2018; 4) il diniego da parte dell'Ente parco di assumere il secondo classificato (nella persona dell'attuale Direttore); 5) la conseguente iniziativa processuale da parte di quest'ultimo per conseguire il risultato della sua utile collocazione in graduatoria; 6) la decisione assunta dalla Assemblea del Parco con la Deliberazione n. 20 del 3 giugno 2019 di indire una nuova selezione per la individuazione del Direttore del Parco; 7) l'Avviso n. 144 del 12 giugno 2019 relativo a tale selezione, recante tra l'altro esplicita riserva di condizionare il risultato finale utile della procedura e, cioè, la efficacia del contratto eventualmente sottoscritto (e a fortiori, la efficacia degli atti ad esso precedenti) all'esito del giudizio tra l'attuale Direttore del Parco (allora nella veste di idoneo pretermesso); 8) la successiva transazione intervenuta tra l'Ente Parco e l'attuale Direttore del Parco, contemplante la assunzione di questo con la qualifica di Direttore del Parco dal primo gennaio 2020 al 28 febbraio 2021; 9) la successiva approvazione di tale transazione attraverso, prima, la Deliberazione assembleare n. 41 del 16 ottobre 2019, infine, successivamente 10), la Deliberazione assembleare n. 53 del 27 dicembre 2019, il contratto disciplinante il rapporto tra l'Ente parco e l'attuale Direttore nei termini stabiliti dal verbale di transazione e con richiamo della normativa di cui all'art. 4 del d.ls. 6 settembre 2001, n. 368, ai fini della eventuale proroga della efficacia del contratto;
- la nota onorario dello Studio Vignolo e Massa, di euro tremilacentosettantadue,00 (3172,00) relativa al parere emesso riguardo la difesa giudiziale dell'Ente nel procedimento suindicato.

CONSIDERATO CHE:

- l'eventuale assegnazione dell'incarico di Direttore del Parco a far data dal 01.03.2021 senza formale interpello ed eventuale rinuncia del dott. Angelo Pilotto, terzo classificato nella procedura concorsuale di cui al bando n. 168 del 23.10.2017, sarebbe potenzialmente lesiva dei diritti del predetto dott. Pilotto e, conseguentemente, esporrebbe l'Ente Parco Tepilora ad una nuova azione giudiziale dall'esito perlomeno incerto;









- un nuovo contenzioso giudiziale esporrebbe l'Ente Parco Tepilora, ad ulteriori spese legali difficilmente giustificabili;
- è obbligo del Direttore del Parco, nel rispetto dei criteri di economia e salvaguardia della finanza pubblica, evitare atti o provvedimenti che possano dar luogo ad esborsi ingiustificati;
- l'art. 14 comma 6 del Regolamento di organizzazione degli uffici dell'Ente, prevede che il Direttore del Parco possa essere sostituito da un Segretario comunale, scelto dall'Assemblea tra quelli dei comuni del Parco, solo in caso di assenza o di impedimento temporaneo;
- tale assenza o impedimento temporaneo del Direttore, nel caso dell'Assemblea del 3 agosto 2020 non si è verificato come si può evincere dal prologo del verbale della precedente seduta, talché l'atto di convocazione della seduta da parte del Presidente dell'Assemblea, nemmeno veniva sottoposto alla formalizzazione da parte del Direttore in carica;
- tale attuazione dell'art. 14 comma 6 del Regolamento di organizzazione degli uffici dell'Ente, appare, quindi, oltre che inopportuna per le ragioni suddescritte, anche privo di legittimazione sotto il profilo formale con possibilità di impugnativa da parte di terzi aventi interesse;

PRESO ATTO:

degli esiti della seduta dell'Assemblea convocata senza il Direttore e la conseguente Delibera n.24 del 3 agosto 2020 in cui:

- non si fa alcuna menzione di quanto riportato nel verbale della precedente seduta dell'Assemblea (27.07/2020) circa un presunto conflitto d'interessi da parte del Direttore al quale tra l'altro non era stata posta alcuna esplicita e preventiva richiesta di dichiarazione di interesse a partecipare ancora da candidato alla selezione in questione (ndr. come potrebbe un Direttore già in carica sottoporsi a selezione di idoneità per lo stesso Ente Parco!);
- si stabilisce che l'invito del Presidente al Direttore a non partecipare alla seduta in questione dell'Assemblea del 3 agosto 2020 viene trasformata nella deliberazione n.24, in assenza o impedimento temporaneo del Direttore (richiamando illegittimamente l'art. 14, comma 6 del Regolamento di Funzionamento degli uffici del Parco);
- sempre in base a tale illegittimo richiamo all'art.14, si stabilisce di incaricare il Segretario comunale del Comune di Posada, di sostituire impropriamente il Direttore nelle sue funzioni in merito all'argomento
- si prende atto del Parere legale "pro-veritate" dello studio privato Vignolo-Massa, già consulente del Presidente dell'Ente Parco nel contenzioso mosso nel 2019 dal candidato Direttore di fronte al Giudice del Lavoro di Nuoro che ha poi portato alla citata transazione ed al suo attuale incarico di Direttore (parere "pro-veritate" mai richiesto da alcuno all'interno dell'Amministrazione dell'Ente Parco) e comunque evidenziante il vincolo gravante sulle Amministrazioni a concludere i provvedimenti in corso e sulla necessità di subordinarne gli arresti ad essi imposti (attraverso atti di annullamento o di revoca) ad una attenta valutazione, il che, per un verso, fa dubitare della legittimità della scelta precedente da parte dell'Ente Parco di non tenere conto della conclusione della procedura selettiva prevista dall'avviso del 2017, per l'altro appare inappropriato in









riferimento ad una procedura selettiva, quale quella prevista dall'avviso del 2019, non sostanziatasi in alcun atto ulteriore e diverso dal bando e dalla ricezione delle domande dei candidati;

- che la durata dell'incarico dell'attuale Direttore del Parco è destinata a cessare il 28 febbraio 2021 e che quindi si renderà necessario decidere sulla copertura di tale carica a partire dal primo marzo 2021, si è scelto di utilizzare la procedura aperta nel 2019 con le relative candidature e si è disposto il concreto avvio della stessa, ancorché allo stato procedimentale dei soli atti iniziali (dell'Avviso e della acquisizione delle candidature) e destinata a produrre risultato nel 2021
- si è dato mandato immediato ai competenti Servizi per l'adozione dei necessari provvedimenti conseguenti la deliberazione in questione;

PRESO ATTO, altresì, degli atti successivi e conseguenziali adottati sul presupposto di quest'ultima Deliberazione e, cioè:

- Determinazione del Segretario del Comune di Posada n. 97 del 10 agosto 2020, sugli adempimenti relativi alla nomina della Commissione esaminatrice per la valutazione delle candidature a loro tempo formulate e depositate;
- Determinazione presidenziale n. 1 del 10 agosto 2020, recante nomina della predetta Commissione giudicatrice, così come rettificata formalmente dal Decreto del Presidente n. 1 del 20 agosto 2020;
- Determinazione del Segretario del Comune di Posada n. 97/A del 10 agosto 2020, che ha ammesso tutti i presentatori delle candidature, sia al concorso, sia alla prova orale (evidentemente sulla base di una valutazione di idoneità dei curricula);
- Nota del Segretario del Comune di Posada datata 13 agosto 2020, recante la convocazione dei candidati per la prova orale in data 3 settembre 2020, presso il Comune di Posada;
- Determinazione della Responsabile del Servizio finanziario n. 99 del 21 agosto 2020, sull'impegno di spesa per le missioni dei Commissari.

RITENUTO che le competenze del Direttore conferite a questi dal vigente Regolamento di funzionamento degli Uffici dell'Ente Parco, anche in qualità di Autorità per la Trasparenza e la prevenzione della Corruzione, ovvero in base agli artt. 1 e 14 dello stesso Regolamento, sono incomprimibili e irrinunciabili e consistono nelle seguenti attività:

- operare in interazione e collaborazione tra gli organi di governo e le componenti della struttura organizzativa nel rispetto dei precipui ruoli e delle distinte prerogative, e nel rispetto del principio di separazione tra politica e gestione;
- organizzare la gestione dei programmi e dei progetti attraverso l'esercizio delle funzioni tecniche, amministrative e finanziarie;







- programmare le attività operative, in vista della realizzazione degli obiettivi di gestione;
- esprimere, formalmente e motivatamente il parere di legittimità sulle deliberazioni adottate dall'Assemblea ed eventuali pareri tecnici e contabili, eventualmente avvalendosi del parere dei Revisori, partecipare alle sedute dell'Assemblea senza diritto di voto, curando la stesura dei verbali;
- adottare motivati atti straordinari di gestione, su qualsiasi materia di competenza del Parco;
- presiedere le commissioni di concorso; approvare i bandi di selezione, la composizione delle commissioni esaminatrici, le assunzioni in servizio, le nomine in ruolo e le procedure di mobilità;

VISTO il contenuto delle circolari interpretative e di coordinamento della Corte dei Conti ovvero delle note del 27.05.1996, n. 2/I.C. e del 27.07.1990, n. 7739/I.C., con cui si chiarisce tra l'altro che:

- trattasi di danno all'erario anche quello inteso civilisticamente come danno-evento, ossia come pregiudizio alla sfera giuridica dell'Amministrazione danneggiata oppure le situazioni di fatto con potenzialità lesiva ancorché non solo patrimoniale come per esempio il danno d'immagine;
- che l'obbligo di denuncia è concentrato in capo agli organi di vertice di ciascuna Amministrazione;

PRESO ATTO ANALITICAMENTE DI TUTTO CIO', SI RAPPRESENTA DAL PUNTO DI VISTA DI FATTO E DI DIRITTO COMPLESSIVAMENTE QUELLO CHE SEGUE.

FATTO.

L'Ente parco nel 2017 aveva indetto una procedura selettiva per la scelta del suo Direttore.

L'Avviso ad esso relativo contemplava una precisa sequenza tra, prima, la valutazione dei curricula e dei titoli (con una altrettanto precisa determinazione dei punteggi attribuibili per ciascuna categoria di titoli), poi (con punteggio sui titoli già assegnato) di un colloquio orale.

All'esito formale finale di tale procedura, nel giugno 2018, risultavano idonei tre candidati. Il primo di essi, benché titolare di una posizione incompatibile con il nuovo incarico, fu comunque assunto, ma poi, dopo soli cinque giorni rassegnò le dimissioni.

L'Ente Parco, anziché utilizzare la predetta procedura selettiva, non solo iniziata, ma anche completata e portarla al suo risultato pratico della copertura del posto, ha scelto di negare l'assunzione al secondo classificato (nel caso l'attuale Direttore del Parco) e quindi, di indire una nuova procedura selettiva.

Si è avuto successivamente che, da un lato, il secondo classificato ha adito le vie legali per ottenere la assunzione sulla base dei risultati della selezione indetta nel 2017, dall'altro, che l'Ente Parco ha indetto una nuova procedura selettiva per la individuazione del Direttore. Ciò è avvenuto attraverso la

pagina **5** di 12









Deliberazione assembleare n. 20 del 3 giugno 2019 e quindi l'avviso n. 144 del 12 giugno 2019. Tale avviso, disciplinate la selezione, corredato da modulo per la formulazione delle domande, caratterizza la procedura di selezione con una pressoché totale mancanza di vincoli. Esso non reca, infatti, alcun criterio per la valutazione e la ponderazione dei titoli delle diverse categorie, come non contempla una scansione precisa tra una fase di ammissione delle domande, una fase di predeterminazione dei criteri di valutazione dei titoli, una fase di valutazione dei titoli ed infine una fase di prova orale, sicché l'operato della Commissione esaminatrice risulta quasi completamente libero.

Merita notare che nell'avviso è esplicitamente contemplata la circostanza del contenzioso relativo all'esito della precedente procedura selettiva del 2017 intentato dall'attuale Direttore del Parco: si legge, infatti che, senza alcun onere in capo all'Ente Parco, la efficacia del contratto eventualmente concluso con il vincitore in tale nuova procedura è sottoposta a condizione risolutiva in dipendenza dell'esito del predetto contenzioso e, quindi, in particolare, di una assunzione del ricorrente secondo classificato nella procedura indetta nel 2017 (nel caso l'attuale Direttore), il che a maggior ragione vale per i semplici atti preparatori di svolgimento della procedura di selettiva come per quelli di pura iniziativa della stessa.

Successivamente è intervenuta una transazione tra l'Ente Parco ed il secondo classificato nella procedura indetta nel 2017 (cioè l'attuale Direttore). Il contenuto della stessa contemplava la assunzione dello stesso come Direttore del Parco per il periodo compreso tra il primo gennaio 2020 ed il 28 febbraio 2021. Tale transazione è stata approvata con Deliberazione assembleare n. 41 del 16 ottobre 2019 ed, infine, in forza della Deliberazione assembleare n. 53 del 27 dicembre 2019, si è avuta la stipulazione del contratto disciplinante il rapporto tra l'Ente Parco e l'attuale Direttore, nei termini dettati dal verbale di conciliazione ed in particolare con efficacia per il periodo compreso tra il primo gennaio 2020 ed il 28 febbraio 2021.

Tutti gli accadimenti si sono svolti nella permanenza in carica come Presidente dell'Ente Parco del Sindaco del Comune di Posada, il quale nell'autunno di quest'anno cesserà dal proprio mandato elettivo di Sindaco per scadenza del quinquennio di durata dello stesso (senza possibilità di rielezione, attesi i limiti di ripetizione del mandato di Sindaco) con la conseguenziale cessazione dalla carica di Presidente dell'Ente, dalla l. r. n. 21 del 2014 (art. 6) e dallo Statuto del Parco (art. 9), contemplata come automatica alla cessazione dalla carica di Sindaco, senza possibilità di proroga o prorogatio.

Dopo che per diversi mesi si è, prima impostata, poi svolta con continuità l'attività dell'attuale Direttore, tra gli ultimi mesi di luglio ed i primi 15 del mese di agosto si è avuta la rapida successione di atti indicati nelle premesse.

In primo luogo, si è avuta la Deliberazione assembleare n. 24 del 3 agosto 2020, che ha stabilito di affrontare subito la questione della individuazione della persona cui affidare la Direzione del Parco alla futura scadenza del mandato del presente Direttore e, cioè, con decorrenza dal primo marzo 2021 ed ha deciso in concreto di affidarsi alla procedura selettiva della quale nel 2019 si aveva avuto il solo atto di inizio (attraverso l'avviso n. 144 del 12 giugno 2019 e la ricezione dei curricula) senza riaprire i termini per nuove più attuali domande e per nuovi più attuali titoli.

pagina **6** di 12









Indi si è avuta la Determinazione del Segretario del Comune di Posada n. 97 del 10 agosto 2020 che ha disposto la correzione dell'Avviso della selezione e dell'allegato Modello di domanda con la specificazione della competenza del Presidente del Parco a nominare i componenti della Commissione esaminatrice, il tutto lasciando intatti gli altri contenuti dell'Avviso e del Modello.

Sempre nello stesso giorno e, cioè, il 10 agosto 2020, si è avuta la Determinazione presidenziale n. 1 del 10 agosto 2020, con la quale il Presidente del Parco, facendo valere la sua rivendicata competenza, ha nominato i componenti della Commissione esaminatrice delle candidature, come depositate nel 2019 e dei relativi curricula, anch'essi come depositati nel 2019, stabilendo anche gli importi impegnati per le spese di missione.

Ulteriormente, sempre il 10 agosto 2020, si è avuta la Determinazione del Segretario del Comune di Posada n. 97/A del 10 agosto 2020 recante approvazione degli ammessi, sia alla selezione, sia, ulteriormente alla prova orale.

Infine, a distanza di tre giorni, si è avuta la Nota, sempre del Segretario del Comune di Posada n. 434 del 13 agosto 2020 recante la convocazione dei candidati a sostenere a distanza di 21 giorni (e, cioè, il 3 settembre 2020) a sostenere la prova orale presso il Comune di Posada (sempre ferma restando la data del primo marzo 2021 per la assunzione).

Negli ultimissimi giorni, rispettivamente 20 agosto e 21 agosto si sono avute la accennata rettifica da parte del Presidente sulla denominazione del suo provvedimento del 10 agosto (Decreto e non Determinazione) e la accennata Determinazione della Responsabile del Servizio finanziario sugli impegni di spesa per le missioni dei Commissari.

DIRITTO

I vizi che inficiano la Deliberazione assembleare n. 24 del 3 agosto 2020 e gli atti che ad essa seguono sono molteplici.

A) La Determinazione n. 97/A del 10 agosto 2020 del Segretario del Comune di Posada è palesemente viziata da **incompetenza**.

Essa, che rientra in una terna di atti emanati tutti il 10 agosto 2020 e segue immediatamente la nomina della Commissione esaminatrice, dispone a firma del Segretario del Comune di Posada la ammissione dei candidati alla prova orale, senza dar conto di alcuna costituzione e di alcun insediamento di tale Commissione.

Tale Determinazione non è in alcun modo riferibile alla Commissione esaminatrice, né allo scopo soccorre la circostanza che il Segretario del Comune di Posada sia anche Presidente della predetta Commissione, in quanto la competenza a deliberare sulla ammissione alla prova orale è del plenum della Commissione e dell'esercizio di tale competenza non c'è alcuna traccia nella Determinazione.

Una ricostruzione di tale determinazione in modo alternativo e, cioè, come pura ammissione delle domande non attenua il vizio di incompetenza, perché tale provvedimento, comunque, sarebbe spettato a tutta la Commissione o alla Segreteria del concorso ed inficerebbe comunque il complesso della procedura con l'aggravante che, facendo risultare la valutazione dei curricula e dei titoli ancora da









compiere, farebbe apparire quest'ultima confusa con quella del colloquio orale se non successiva ad esso e, quindi, influenzata dall'esito di questo, anziché essere guidata da criteri prestabiliti dalla Commissione in anticipo rispetto alla apprensione dei curricula e dei titoli (il che appare tanto più grave, quanto più ci si sofferma sulla generalità del bando, come sulla condizione di ampia conoscibilità preventiva dei titoli dei candidati determinata dal lungo tempo intercorso dal deposito delle candidature), il tutto in contrasto con il dettato dell'articolo 14 dell'Allegato al Regolamento di organizzazione degli uffici del Parco, recante Norme di accesso all'impiego e modalità concorsuali, requisiti di accesso.

Dal riconoscimento di tale vizio consegue il riconoscimento della invalidità della successiva convocazione per il colloquio orale, comunque autonomamente viziata da incompetenza, per la sua provenienza dal Segretario del Comune di Posada e, cioè da soggetto diverso dal plenum della Commissione come dal Segretario della Commissione esaminatrice.

B) La Deliberazione assembleare n. 24 del 3 agosto 2020 e gli atti ad essa successiva presentano il vizio di **carenza di legittimazione**, in quanto, l'una contempla, gli altri sostanziano una estensione degli effetti dell'esercizio dei poteri del Presidente del Parco in un ambito temporale di molto successivo alla cessazione della permanenza in carica di questi (indefettibilmente fissato per l'autunno 2020, allorché cesserà dalla carica di Sindaco di Posada) con conseguente consumazione di quelli spettanti al successore.

Gli atti indicati sopra, contemplando e dando effetto alla nomina della Commissione esaminatrice da parte dell'attuale Presidente del Parco, stante anche la condizione di notevole libertà di valutazione assicurata alla Commissione da parte di una disciplina della selezione molto generica contenuta nell'Avviso del 2019, comportano un significativo, o meglio, decisivo apporto sostanziale dell'attuale Presidente del Parco nella determinazione della titolarità dell'ufficio di Direttore del Parco, per un periodo che, non solo perdurerà di molto oltre la cessazione dalla carica da parte dello stesso, ma addirittura inizierà a decorrere solo dopo di essa.

C) La Deliberazione assembleare n. 24 del 3 agosto 2020, nella sua impostazione, ed i successivi atti da essa dipendenti che l'hanno attuata attraverso una successione di scelte sempre più concrete circa la procedura selettiva riavviata dopo il suo (solo e semplice) inizio del 2019, presentano un serio vizio di **violazione del canone di imparzialità.**

E' acquisito che una procedura selettiva di persone si presta ad essere qualificata tale e non una pura chiamata nominativa, solo se almeno una parte delle scelte e delle valutazioni in cui essa si articola sia compiuta senza che l'autore (nel caso la Commissione esaminatrice) sia in grado di riferire queste ad uno specifico concorrente. Ciò si realizza al massimo allorché la selezione ha il suo elemento decisivo nella valutazione di elaborati anonimi, ma si realizza anche nelle procedure selettive aventi un elemento significativo nella valutazione dei titoli (come è per le selezioni per figure apicali) con un insieme di accorgimenti di acquisizione pacifica, in particolare predeterminandosi, già in sede di indizione della procedura, criteri rigidi circa il peso da attribuire ai titoli rispetto ad una eventuale prova orale o scritta, il peso da attribuire alle singole categorie di titoli ed il criterio per la valutazione degli stessi nell'ambito delle predette categorie, nonché, successivamente, realizzandosi, infine una ulteriore specificazione di criteri ad opera della Commissione esaminatrice, prima della apprensione delle singole domande e, a maggior

pagina **8** di 12









ragione, della conoscenza dei singoli titoli. Sul piano pratico si favorisce la predetta condizione di disinformazione sui singoli elementi oggetto di valutazione prima che se ne fissi il criterio e che si risalga alle persone dei candidati, attraverso una stretta consecuzione di tempi tra la acquisizione delle domande, la decisione dei criteri da seguire per la valutazione dei titoli ed infine la valutazione dei titoli. In tal senso è anche la normativa intera dell'Ente Parco (v. Norme di accesso all'impiego e modalità concorsuali, requisiti di accessi, art. 14).

Ciò non può realizzarsi nella procedura selettiva alla quale si è voluto dare nuovo corso, dando seguito ai primi atti di iniziativa del 2019.

La valutazione da parte della Commissione giudicatrice, infatti, si effettuerebbe da settembre 2020, senza alcuna guida da parte di criteri fissati dall'Avviso o da altro atto di disciplina della selezione e, quindi, in condizioni di quasi assoluta libertà, su candidature e titoli, la cui maturazione e presentazione irrevocabile e definitiva si è avuta più di un anno prima, con la conseguente produzione di una condizione di completa conoscibilità di ognuna delle (solo cinque) candidature e dei singoli titoli, nonché di possibilità di confronto comparativo tra ogni singolo elemento e persona.

Se una valutazione dei titoli già si fosse avuta (una probabilità in senso è testimoniata dalla dizione della Determinazione del Segretario del Comune di Posada n. 97/A del 13 agosto 2020, come ammissione dei candidati alla prova orale, attestante una valutazione quanto meno di ammissibilità dei curricula presentati) le considerazioni precedenti non sarebbero attenuate significativamente dalla constatazione di una riduzione di due mesi di uno spazio temporale comunque di un anno, tra presentazione dei curricula e valutazione, mentre sarebbero aggravate dalla constatazione della irrimediabile assoluta libertà in cui si sarebbe mossa la Commissione esaminatrice (come chiunque avesse svolto compiti amministrativi nella procedura) e quindi della valutazione dei titoli in modo puramente occasionale.

In **sintesi**, la Deliberazione assembleare n. 24 del 3 agosto 2020 è viziata **da violazione del canone di imparzialità.** Lo stesso è per gli atti che ad essa hanno fatto seguito e che, ulteriormente sono invalidi in via derivata per la disposta privazione di effetti alla Deliberazione assembleare n. 24 del 3 agosto 2020, che di essi è presupposto necessario.

D) La Deliberazione assembleare n. 24 del 3 agosto 2020 è viziata da violazione del criterio di buon andamento della Amministrazione e di ordine dei tempi del provvedere. Lo stesso vizio inficia gli atti successivi da essa dipendenti.

Comporta, non solo il denunciato, consistente intervallo temporale tra la presentazione delle candidature ed il previsto svolgimento delle valutazioni e della selezione, ma anche un, seppure minore, comunque consistente, intervallo temporale tra la disposta effettuazione delle valutazioni nel prossimo settembre ed il momento in cui il candidato che risulterebbe vincitore della selezione entrerebbe nell'esercizio delle sue finzioni (primo marzo 2021).

Si realizzerebbe così che andrebbe a svolgere le funzioni di Direttore del Parco un candidato che è stato valutato idoneo a ciò ben sei mesi prima e sulla base di elementi formatisi e determinatisi immutabilmente quasi due anni prima. La procedura avviata nel giugno 2019, se realizzata allora, sulla









base degli elementi di allora -pur considerando i difetti di indeterminatezza dell'avviso- ben avrebbe potuto individuare per allora l'ottimale Direttore del Parco; realizzata ora, su elementi di diversi mesi fa, per coprire il posto tra altri sei mesi, proprio no, foss'altro (stante la mancata riapertura dei termini di presentazione delle domande) per la non ammissione a valutazione di nuove candidature divenute eventualmente concepibili ed ammissibili successivamente alla scadenza dei termini stabiliti dall'Avviso del 2019, come di nuovi titoli maturatisi successivamente ai termini stabiliti dal predetto Avviso e, viceversa, per la mancata esclusione dalla valutazione di titoli ostensibili e validi nel 2019, ma successivamente estintisi. La procedura così impostata risulta del tutto inidonea a scegliere chi dovrà essere il Direttore del Parco a partire dal marzo 2021, a ciò essendo necessaria una valutazione in un tempo più vicino a tale data, sulla base di elementi formatisi in prossimità di tale data, tra l'altro con il vantaggio di una sollecitazione del futuro Direttore ad un aggiornamento delle proprie competenze (in relazione alla sottoposizione all'esame orale) immediatamente prima dell'inizio dell'esercizio del suo ufficio e non già mesi prima.

Per completezza si nota che la considerazione recata dalla Deliberazione assembleare n 24 del 3 agosto 2020, sulla necessità del rispetto del tempo del provvedere, è del tutto formalistica, nel senso che ha come riferimento l'effetto solo formale della procedura selettiva (la formazione della graduatoria), ma trascura quello sostanziale, o risultato che dir si voglia, costituito dalla assunzione, che è invece da tenere presente e che probabilmente sarebbe tenuto presente dal candidato che uscisse vittorioso dalla selezione, per chiedere una tempestiva assunzione o comunque un ruolo sostanziale nella gestione dell'Ente Parco.

E) La Deliberazione assembleare n. 24 del 3 agosto 2020, ed insieme ad essa gli atti che l'hanno seguita in modo conseguenziale, presentano molteplicemente e gravemente, il vizio di **violazione del canone della proporzionalità.**

E' indubbio che tutti questi atti abbiano avuto per l'Ente Parco la utilità di sodisfare l'interesse alla conservazione degli effetti dei propri precedenti atti, nel caso l'Avviso del 2019 e la acquisizione delle domande. E', cioè, indubbio che sia stato soddisfatto e superato il primo gradino della c. d. verifica circa il rispetto del canone della proporzionalità amministrativa.

La soluzione adottata, pur utile per soddisfare l'interesse indicato sopra, non è, però, necessaria. Lo stesso interesse, infatti, secondo le previsioni della legge 27 dicembre 2019, n. 160, articolo 1, comma 147 (nonché dell'articolo 3 del più volte citato Allegato al Regolamento sulla organizzazione degli uffici) che fissano in tre anni il periodo in cui possibile disporre lo scorrimento delle graduatorie d concorso, poteva essere soddisfatto utilizzando il risultato della procedura selettiva indetta nel 2017 e che (a differenza di quella indetta nel 2019 ed in quell'anno appena iniziata) era giunta a conclusione con l'approvazione di una graduatoria nel giugno 2018. Il secondo gradino del riscontro di proporzionalità risulta così non superato.

Ma neanche soddisfatto e superato è il terzo gradino del riscontro di proporzionalità, costituito dall'esito favorevole di un confronto con altri interessi che si sacrificano con la soluzione adottata. Si verifica, che per mantenere valore giuridico ad un avviso di gara e ad una presentazione di candidature, l'uno e l'altra del tutto inattuali, si disconosce effetto ad una procedura, invece, giunta a conclusione o, in









alternativa, ci si preclude la via di compiere una scelta in merito al Direttore in tempi più prossimi alle scadenze quindi, basata su elementi attuali, tanto più che essa è sicuramente realizzabile in tempi certi e comunque, in caso di imprevedibile conclusione non tempestiva risulta ormai sperimentato il rimedio del conferimento delle funzioni al Segretario del Comune di Posada, ricorrente autore di diversi atti qualificanti della procedura che si sta avviando.

F) La vicenda complessiva evidenzia anche una contraddittorietà di comportamenti soggettivi.

La scelta in favore di una individuazione del Direttore del Parco secondo criteri attuali, scartando l'esito di una procedura già conclusa, fatta valere con riguardo alla procedura selettiva avviata nel 2017 (allorché si è opposto un diniego allo scorrimento della graduatoria) è, infatti al presente del tutto ribaltata attraverso il recupero della procedura iniziata nel 2019 compiuto in modo tanto minuzioso nei dettagli (come la rettifica all'avviso e la comunicazione ai candidati sulla spettanza al Presidente del potere di nomina della Commissione ed ora la rettifica in Decreto del nome dell'atto di nomina della Commissione effettuato dal Presidente) quanto corrivo sulle mende di genericità dell'avviso. Pure ribaltato nella sostanza è il contenuto dell'avviso del 2019 nella parte in cui condiziona la conclusione della procedura da esso avviata all'esito della controversia tra l'Ente Parco ed il secondo classificato nella selezione avviata nel 2017 (nel caso l'attuale Direttore del Parco).

Evidente è la violazione dell'affidamento.

G) Considerando nel loro complesso i vizi denunciati, si ravvisa in ciascuno di essi il sintomo di uno **sviamento del potere** di decidere sulla titolarità dell'ufficio di Direttore del Parco dai fini di legge, tra i quali quello di affidarsi ad una procedura selettiva realmente concorsuale ed al risultato della stessa se già svolta,, verso, invece, il fine di procedere senz'altro subito ad una assegnazione per chiamata diretta prescindendo da ogni vincolo comportamentale e di rispetto delle scadenze stabilito dalle leggi e dagli atti interni, sia generali, sia provvedimentali.

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

1) In via cautelativa la SOSPENSIONE per i gravi motivi su enunciati, per 60 giorni, DELLA EFFICACIA DEGLI ATTI IN EPIGRAFE:

Deliberazione assembleare n. 24 del 3 agosto 2020, di nuovo impulso alla procedura selettiva; Determinazione del Segretario del Comune di Posada n. 97 del 10 agosto 2020, sugli adempimenti relativi alla nomina della Commissione esaminatrice per la valutazione delle candidature a loro tempo formulate e depositate; Determinazione presidenziale n. 1 del 10 agosto 2020, recante nomina della predetta Commissione giudicatrice, così come rettificata formalmente dal Decreto del Presidente n. 1 del 20 agosto 2020; Determinazione del Segretario del Comune di Posada n. 97/A del 10 agosto 2020, che ha ammesso tutti i presentatori delle

pagina **11** di 12









candidature, sia al concorso, sia alla prova orale (evidentemente sulla base di una valutazione di idoneità dei curricula); Nota del Segretario del Comune di Posada datata 13 agosto 2020, recante la convocazione dei candidati per la prova orale in data 3 settembre 2020, presso il Comune di Posada; Determinazione della Responsabile del Servizio finanziario n. 99 del 21 agosto 2020, sull'impegno di spesa per le missioni dei Commissari;

2) LA PUBBLICAZIONE DEL presente atto nell'Albo Pretorio e nel Sito WEB del Parco, nonché la sua immediata comunicazione ai diretti interessati.

Il Direttore

Il presente atto ove firmato digitalmente lo è ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e del D.lgs. 7 marzo 2005 e norme collegate.

Detta modalità sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.